



Ministero dell ' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Deliberazione 25 novembre 2008

Revoca della deliberazione 29 luglio 2008, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni e integrazioni.

IL COMITATO NAZIONALE
DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese esercenti attività di trasporto dei rifiuti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.99 del 28 aprile 2008), in prosieguo denominati centri di raccolta;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4, del predetto decreto 8 aprile 2008, il quale dispone che il soggetto che gestisce il centro di raccolta sia iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'articolo 8 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Visto altresì, l'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto 8 aprile 2008, il quale dispone che il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisca con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione della idoneità tecnica e della capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo dei soggetti che gestiscono i centri di raccolta;

Vista la propria deliberazione 29 luglio 2008, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2008;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. GAB – 2008 - 16947 del 4 novembre 2008 con la quale è stato reso noto che il decreto 8 aprile 2008, al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2008, non poteva produrre effetti in quanto era privo dei necessari riscontri da parte degli organi di controllo (visto dell'UCB acquisito in data 27 luglio 2008 – registrato alla Corte dei Conti il 29 agosto 2008);

Considerato che con la medesima nota il predetto Ufficio legislativo ha precisato che l'inefficacia del decreto 8 aprile 2008, perdurando al momento dell'adozione della deliberazione 29 luglio 2008, si è riverberata sulla delibera stessa;

Considerato che per tali motivi lo stesso Ufficio legislativo ha invitato il Comitato nazionale a voler formalizzare il ritiro in autotutela della deliberazione 29 luglio 2008;

Considerato, altresì, che con successiva nota prot. n. GAB – 2008 - 18806 del 20 novembre 2008, l'Ufficio legislativo ha comunicato che è stato avviato il lavoro di revisione del decreto 8 aprile 2008 e, pertanto, allo scopo di evitare il potenziale effetto di disorientamento nei destinatari del deliberato, ha invitato il Comitato nazionale a voler attendere l'emanazione della nuova disciplina ai fini degli adempimenti di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto medesimo;

Ritenuto di dover aderire all'invito dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

DELIBERA

Articolo 1

1. La deliberazione 29 luglio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2008, è revocata con effetto dalla data della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori